

PRIMO SOCCORSO AZIENDE GRUPPO A O GRUPPI B E C?

(dal D.M.388/2003 – ART. 1)

GRUPPO A:

- Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'art. 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
- Centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- Aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
- Lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320;
- Aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
- Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno (clicca sul collegamento per consultare la tabella). Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
- Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

AZIENDE GRUPPO B:

- Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A

AZIENDE GRUPPO C:

- Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A